

Sentenza: 23 febbraio 2012 , n.32

Materia: Protezione civile

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Cost. 117 comma secondo lettere e) e g) e comma terzo ; Cost. art. 18

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011).

Esito: fondatezza del ricorso in relazione agli articoli 11, 16, 75 comma 3 e 76 comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1

Estensore nota: Anna Traniello Gradassi

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 18, 23, 97, 117 e 120 della Costituzione, degli articoli 11, 16, 36, 47, 55, 63, 75 e 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011).

La Corte esamina le questioni anche alla luce di successivi mutamenti del quadro normativo sia regionale che nazionale.

L'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011) che prevede disposizioni in materia di erogazione di compensi per lavoro straordinario effettuati nell'ambito della notoria emergenza terremoto, è dichiarato illegittimo in quanto la Regione, nel disporre di risorse statali, non può intervenire con una propria disciplina in un ambito di competenza dello Stato. Essa certamente non può interferire in materie di esclusiva competenza statale, né può farlo, per le materie di legislazione concorrente, nella sfera, pure afferente allo Stato, dell'emanazione dei principi fondamentali. Ciò, indipendentemente dal contenuto della norma regionale emanata e, quindi, a fortiori in caso di contrasto della stessa con i predetti principi fondamentali. La norma viola l'art. 117, secondo comma, lettere e) e g), Cost., perché, per il suo tramite, il legislatore regionale ha disposto unilateralmente a favore della Regione Abruzzo di somme già precedentemente attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un'autorità statale, qual è il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto. La norma regionale in esame finisce, così, per incidere illegittimamente nel sistema contabile dello Stato e

nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione. Per l'attuazione degli interventi di emergenza si provvede con le ordinanze di protezione civile, che servono a regolare temporaneamente, per tutta la durata dello stato di emergenza, uno straordinario assetto di poteri, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti. La norma regionale impugnata risulta non in linea rispetto alle disposizioni delle richiamate in questione, facendo gravare gli oneri finanziari dell'utilizzo straordinario del personale in regime di collaborazione coordinata e continuativa sui fondi statali specificamente destinati a fare fronte all'emergenza sismica si discosta dalla normativa dettata dalle ordinanze.

L'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 attribuisce alla Giunta regionale il potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali e, in caso di inadempienza da parte della Giunta, ne prevede un adeguamento su base ISTAT. La Corte ne dichiara l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 comma secondo lettera e) della Costituzione, in quanto le entrate tributarie delle Regioni ordinarie derivano essenzialmente da addizionali a tributi statali, da quote di partecipazione al gettito di tributi statali e dall'intero gettito di tributi disciplinati dalla legge statale, con la possibilità di determinazione delle aliquote - entro limiti prefissati - da parte della Regione.

Non consta, allo stato attuale della normativa regionale, la sussistenza di tributi regionali propri (nel senso di tributi istituiti e disciplinati dalla Regione Abruzzo) che possano essere considerati ai fini della "revisione" in oggetto. La disposizione regionale in esame, dunque, non può che essere riferita ai tributi regionali c.d. derivati, vale a dire istituiti e disciplinati con legge statale, il cui gettito sia attribuito alle Regioni.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, della legge regionale Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla previsione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118.

L'agevolazione ai residenti nella Regione Abruzzo per i servizi di soccorso (sanitario e non), finanziata, oltre tutto, con risorse del fondo sanitario, configura, infatti, una misura di assistenza supplementare che si pone chiaramente in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza.

Sussiste, dunque, ha osservato il giudice delle leggi, la lesione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica come affermato per altri casi di incoerenza della legislazione regionale rispetto agli obiettivi fissati dal Piano di rientro del deficit sanitario.

La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 che dispone che il SASA - CNSAS adotta, sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione, il logo della Protezione Civile

regionale . L'appartenenza del Corpo nazionale del soccorso alpino al servizio nazionale della protezione ne esige una disciplina organizzativa di livello nazionale, non a caso positivamente dettata con la citata legge n. 74 del 2011. L'utilizzazione delle articolazioni territoriali del suddetto Corpo per interventi volti a fronteggiare eventi calamitosi, sia ordinari (gestibili dalla Regione), sia straordinari (di competenza dello Stato) - in sintonia con il modello policentrico ricostruito da questa Corte non si concilia con l'adozione di un segno distintivo di matrice marcatamente regionale.

La norma regionale, prescrivendo l'adozione del logo della Protezione civile regionale, interferisce con la materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera g, Cost.) e, sotto l'aspetto funzionale, con l'ambito dei principi fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.).

Inoltre, la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione, in forza dell'impugnata disposizione regionale, di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito. Da qui la ulteriore lesione dei principi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost..